



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico- Liceo Linguistico Internazionale Esabac
- Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Sportivo

Al personale docente
Agli studenti e loro famiglie
Al sito web

COMUNICAZIONE n. 13 del 11.09.2024

Oggetto : Limiti di assenze per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione agli scrutini finali e agli esami conclusivi

Il Dirigente scolastico

Visto l'articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

Visto l'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122

Vista la Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483

Visto il PTOF 2022-25

Premesso che

- Secondo quanto stabilito dal DPR 122/09, art. 14 comma 7 per l'ammissione agli scrutini finali e agli esami conclusivi "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
- Che la base per il calcolo delle ore minime di presenze per la validità dell'a.s. è il monte ore definito dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è influente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.
- Che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- Che mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o all'esame di Stato.

RICHIAMA e RIEPILOGA

Le condizioni per l'ammissibilità allo scrutinio finale o all'esame di Stato.

Tabella **limite massimo ore di assenze**:





LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico- Liceo Linguistico Internazionale Esabac
- Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Sportivo

Indirizzi di studio	Monte ore annuo	Monte ore annuo per chi non si avvale dell' insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	N° di ore di assenza massimo consentito	Limite massimo ore assenza per chi non si avvale dell' insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Liceo linguistico 1°,2°,anno	891	858	223 ore	215
Liceo linguistico 3°,4° e 5° anno	990	957	248 ore	239
Liceo delle scienze umane 1°,2°,anno	891	858	223 ore	215
Liceo delle scienze umane 3°, 4° e 5° anno	990	957	248 ore	239
Liceo delle scienze umane opz. Economico sociale 1°,2°,anno	891	858	223 ore	215
Liceo delle scienze umane opz. Economico sociale 3°, 4° e 5° anno	990	957	248 ore	239
Liceo scientifico 1°,2°,anno	891	858	223	215
Liceo scientifico 3°,4° e 5° anno	990	957	248	239
Liceo scientifico sportivo 1°,2°,anno	891	858	223	215
Liceo scientifico sportivo 3°,4° e 5° anno	990	957	248	239

Si fa presente che nel computo delle ore rientrano anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate che quindi verranno conteggiate come ore di assenza .

Non sono invece computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario/PCTO con attestato di presenza;
- partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

Come da PTOF, costituiscono **deroghe** al monte ore massimo di assenze a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” :

- Assenze per motivi di salute debitamente documentati
- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati
- Day Hospital documentati
- Gravissimi problemi di famiglia documentati

Si precisa che la documentazione a corredo delle deroghe non può essere riferita a periodi generici ma deve essere puntuale nella definizione dei giorni di calendario e ovviamente non può essere a posteriori.





LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico- Liceo Linguistico Internazionale Esabac
- Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Sportivo

È compito del consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal PTOF e dalla presente circolare, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Si segnala inoltre la necessità di dare, a cura del Consiglio di classe, immediatamente puntuale e formale comunicazione sulla normativa vigente alle famiglie degli studenti che riportano un numero di assenze elevato.

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."* Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante opportuna verbalizzazione da parte del consiglio di classe in sede di operazioni di scrutinio finale.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Emilia Tornincasa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93)

